

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Prima

Il Giudice

nella persona del dott. Gaetano Savona;

letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019 il 6.5.2024 da

Deborah Nusca, C.F. NSCDRH78D64H856Y, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Valeria Orrù, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, e con l'ausilio della dott.ssa Antonella Sinozzi in qualità di organismo di composizione della crisi;

ha emesso il seguente

DECRETO

A) Con ricorso depositato l'11.11.2025, Deborah Nusca ha domandato di poter accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019.

Con il predetto ricorso, la ricorrente ha rappresentato che:

- è qualificabile come consumatore ai sensi del codice della crisi, essendo "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta*" (art. 2, d.lgs. 14 del 2019);
- versa in stato di sovraindebitamento;
- le cause del sovraindebitamento sono da rinvenire in accadimenti familiari e personali, esposti nel ricorso;
- è gravata da debiti per complessivi per 111.582,30 euro, di cui a) euro 2.486,64 nei confronti dell'OCC; b) euro 3.552,64 nei confronti dell'Advisor; c) euro 200,00 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per imposta di registro; d) euro 11.000,00 nei confronti di Avvera S.p.A.; e) euro 7.422,47 nei confronti di Fiditalia S.p.A.; f) euro 22.528,00 nei confronti di Pitagora S.p.A.; g) euro 4.373,78 nei confronti di IFIS NPL S.p.A.; h) euro 7.478,14 nei confronti di Abbanoa S.p.A.; i) euro 498,00 nei confronti del Comune di Assemini (IMU); j) euro 1.111,55 nei confronti di All Reserved S.r.l.; k) euro 536,88 nei confronti di Abbanoa S.p.A.; l) euro 1.792,59 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (bolli auto); m) euro 5.105,13 nei confronti del Comune di Assemini (TARI); n) euro 7.187,44 nei confronti del Comune di Assemini (contravvenzioni); o) euro 118,95 nei confronti del Comune di Sinnai; p) euro

- 3.419,22 nei confronti del Comune di Cagliari; q) euro 171,88 nei confronti del Comune di Domus De Maria; r) euro 375,12 nei confronti del Comune di Elmas; s) euro 1.470,72 nei confronti del Comune di Iglesias; t) euro 1.706,50 nei confronti del Comune di Monastir; u) euro 318,43 nei confronti del Comune di Pula; v) euro 154,33 nei confronti del Comune di Sant'Antioco; w) euro 148,79 nei confronti del Comune di Villasimius; x) euro 110,18 nei confronti di CTM S.p.A.; y) euro 23.824,64 nei confronti della Prefettura di Cagliari; z) euro 699,43 nei confronti della Prefettura di Nuoro; aa) euro 922,14 nei confronti di Agenzia Entrate – Riscossione; bb) euro 2.868,80 per quota crediti privilegiati non soddisfatti;
- il suo nucleo familiare è composto dalla medesima e tre figli minori e il fabbisogno familiare odierno è pari a 1.300,00 euro mensili;
 - il suo patrimonio è costituito da: 1) un immobile sito nel Comune di Assemini, identificato al Foglio 45 particella 577 subalterno 69, categoria catastale C/2, consistenza 45 mq, rendita catastale € 118,53, acquistato il 15 marzo 2023 per € 39.500,00 ed è attualmente locato con contratto registrato al canone di 300,00 euro mensili; 2) un'autovettura Lancia Ypsilon, targata DK358DY, immatricolata nel luglio 2007, con valore stimato di circa € 2.300,00;
 - il suo reddito da lavoro dipendente è pari a circa 1.500,00 euro al mese, pur attualmente gravato da cessione del quinto;
 - non ha compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione in frode ai creditori;
 - non si è mai avvalsa dell'esdebitazione.

Quanto sopra esposto, sempre col predetto ricorso, la ricorrente ha dichiarato che intende accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, mettendo a disposizione dei creditori la complessiva somma di € 17.064,00, suddivisi in 72 rate mensili da € 237,00 e proponendo la soddisfazione nella misura del 100% per i crediti prededucibili, del 48,8% per i crediti privilegiati e nella misura dell'8,11% per i creditori chirografari.

B) Al ricorso è allegata anche la relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona della dott.ssa Antonella Sinozzi.

All'esito della relazione, l'o.c.c. ha affermato che:

- *“Nell'espletamento del proprio incarico, il sottoscritto gestore della crisi ha fatto riferimento alla documentazione allegata, all'ulteriore documentazione messa a disposizione su richiesta della scrivente nonché ai dati consultabili dalle banche dati. Con riferimento alla completezza della documentazione depositata dai ricorrenti, il sottoscritto accerta la corrispondenza e la presenza di tutta la documentazione prevista. Tuttavia l'elenco potrebbe essere integrato qualora la procedura lo richieda o qualora le caratteristiche specifiche della*

procedura richiedano ulteriori accertamenti o verifiche da parte dello scrivente professionista facente funzione di OCC o del Giudice. In relazione alla attendibilità della stessa, le indagini ricognitive condotte (anche a mezzo delle banche dati dell'anagrafe tributaria e ai sistemi di informazioni creditizie) portano a confermare con fondamento l'attendibilità della documentazione prodotta”;

- “In conclusione, il piano di ristrutturazione appare più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria poiché consente di mettere a disposizione dei creditori una somma (euro 17.064,00) superiore rispetto a quella reperibile con l’alternativa liquidatoria”.

C) Con decreto del 12.11.2025, il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, ha disposto procedersi nelle pubblicità di legge e nella comunicazione ai creditori, assegnando loro termini per osservazioni.

Gli unici creditori ad aver riscontrato la comunicazione dell’occ sono stati CTM spa, che ha dato atto di aver dato mandato all’Agenzia delle Entrate Riscossione per l’escussione del credito, e Fidelity s.p.a. che ha dato atto di aver ceduto il credito a Marte SPV s.r.l. e l’esatto ammontare è pari a 9.197,24 euro.

Scaduto il termine per le osservazioni, l’o.c.c. ha depositato relazione sulle osservazioni dei creditori, dando tuttavia atto che nel piano non era stato ricompreso il credito chirografario di CRIO SPV s.r.l. dell’importo di 30.386,00.

In conseguenza di ciò, il piano e la proposta venivano rimodulati nel senso che, ferma la percentuale di soddisfazione offerta a ciascuna categoria di creditori (100% prededuzioni, 48,8% privilegi e 8,11% chirografari), si prevede il pagamento non più in 72 rate mensili di 237,00 euro, ma in 83 rate mensili di 237,01 euro.

Considerata la sussistenza di nuovi crediti da tenere in considerazione e la diversa durata della proposta di pagamento, deve procedersi a rinnovare nuovamente la comunicazione ai creditori con assegnazione del termine per osservazioni.

P.Q.M.

ritenuta l’ammissibilità della **nuova** proposta di piano ristrutturazione dei debiti;

dispone

la pubblicazione del piano e della proposta in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia;

che l'o.c.c. provveda a dare comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori del piano e della proposta;

dispone

che i creditori comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

avverte

i creditori che, entro venti giorni dalla comunicazione del piano e della proposta, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

dispone

che l'o.c.c., entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, sentito il debitore, riferisca al giudice ed eventualmente proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori;

sospende

le cessioni del quinto dello stipendio e delle deleghe di pagamento attualmente gravanti sulla retribuzione della ricorrente.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'organismo di composizione della crisi.

Cagliari, 23 gennaio 2026

Il Giudice

dott. Gaetano Savona